Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi 14 aprile 1994

SCÀLFARO

CIAMPI, Presidente del Consiglio dei Ministri
COSTA, Ministro dei trasporti e della navigazione
GIUGNI, Ministro del lavoro e della previdenza sociale
BARUCCI, Ministro del tesoro
SPAVENTA, Ministro del bilancio e della programmazione econonica

Visto, il Guardasigilli Conso 94G0267

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 febbraio 1994.

Atto di indirizzo e coordinamento relativo ai compiti delle unità sanıtarie locali in materia di alunni portatori di handicap.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate;

Visti gli articoli 12 e 13 della citata legge n. 104 del 1992, ed in particolare il comma 7 dell'art. 12 che autorizza il Ministro della sanità ad emanare un atto di indirizzo e coordinamento per determinare le modalità con le quali le unità sanitarie e/o socio-sanitarie locali attuano i compiti demandati dai commi 5 e 6 del citato art. 12;

Visto l'art. 5, primo comma, della legge 23 dicembre 1978. n. 833:

Sentito il Consiglio sanitario nazionale nella seduta del 6 luglio 1993 (parere n. 4/93);

Visto il parere favorevole reso dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nella seduta del 20 gennaio 1994;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 17 febbraio 1994, su proposta del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie e gli affari regionali;

Decreta:

È approvato il seguente atto di indirizzo e coordinamento delle attività delle regioni a statuto ordinario e speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano,

per disciplinare i compiti delle unità sanitarie e/o sociosanitarie locali in relazione alla predisposizione della diagnosi funzionale, del profilo dinamico funzionale di cui ai commi 5 e 6 dell'art. 12 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

Art. 1.

Attività delle regioni e delle province autonome

- 1. Le regioni a statuto ordinario e speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono a che le unità sanitarie e/o socio-sanitarie locali, nell'ambito dei servizi istituiti ai sensi e per le finalità di cui all'art. 14, primo comma, lettera e), della legge 23 dicembre 1978, n. 833, resi anche tramite strutture universitarie con le quali le regioni o le province stesse abbiano stipulato specifici protocolli d'intesa ai sensi dell'art. 6, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, ovvero avvalendosi delle strutture di cui all'art. 26 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, operanti secondo le modalità richiamate nell'art. 38 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, assicurino l'intervento medico cognitivo sull'alunno in situazione di handicap, necessario per le finalità di cui agli articoli 12 e 13 della legge n. 104 del 1992, da articolarsi nella compilazione:
 - a) di una diagnosi funzionale del soggetto;
 - b) di un profilo dinamico funzionale dello stesso;
- c) per quanto di competenza, di un piano educativo individualizzato, destinato allo stesso alunno in situazione di handicap.

Art. 2.

Individuazione dell'alunno come persona handicappata

1. All'individuazione dell'alunno come persona handicappata, al fine di assicurare l'esercizio del diritto all'educazione, all'istruzione e all'integrazione scolastica, di cui agli articoli 12 e 13 della legge n. 104 del 1992, provvede lo specialista, su segnalazione ai servizi di base, anche da parte del competente capo d'istituto, ovvero lo psicologo esperto dell'età evolutiva, in servizio presso le UU.SS.LL. o in regime di convenzione con le medesime, che riferiscono alle direzioni sanitaria ed amministrativa, per i successivi adempimenti, entro il termine di dieci giorni dalle segnalazioni.

Art. 3.

Diagnosi funzionale

- 1. Per diagnosi funzionale si intende la descrizione analitica della compromissione funzionale dello stato psico-fisico dell'alunno in situazione di handicap, al momento in cui accede alla struttura sanitaria per conseguire gli interventi previsti dagli articoli 12 e 13 della legge n. 104 del 1992.
- 2. Alla diagnosi funzionale provvede l'unità multidisciplinare composta: dal medico specialista nella patologia segnalata, dallo specialista in neuropsichiatria infantile, dal terapista della riabilitazione, dagli operatori sociali in servizio presso l'unità sanitaria locale o in regime di convenzione con la medesima. La diagnosi funzionale

deriva dall'acquisizione di elementi clinici e psico-sociali. Gli elementi clinici si acquisiscono tramite la visita medica diretta dell'alunno e l'acquisizione dell'eventuale documentazione medica preesistente. Gli elementi psico-sociali si acquisiscono attraverso specifica relazione in cui siano ricompresi:

- a) i dati anagrafici del soggetto,
- *h)* i dati relativi alle caratteristiche del nucleo familiare (composizione, stato di salute dei membri, tipo di lavoro svolto, contesto ambientale, ecc.).
- 3. La diagnosi funzionale, di cui al comma 2, si articola necessariamente nei seguenti accertamenti:
- a) l'anamnesi fisiologica e patologica prossima e remota del soggetto, con particolare riferimento alla nascita (in ospedale, a casa, ecc.), nonché alle fasi dello sviluppo neuro-psicologico da zero a sedici anni ed moltre alle vaccinazioni, alle malattie riferite e/o repertate, agli eventuali periodi di ospedalizzazione, agli eventuali programmi terapeutici in atto, agli eventuali interventi chirurgici, alle eventuali precedenti esperienze riabilitative:
- b) diagnosi clinica, redatta dal medico specialista nella patologia segnalata (rispettivamente neuropsichiatra infantile, otorinolaringoiatra, oculista, ecc.), come indicato nell'art. 3, comma 2: la stessa fa riferimento all'eziologia ed esprime le conseguenze funzionali dell'infermità indicando la previsione dell'evoluzione naturale.
- 4. La diagnosi funzionale, essendo finalizzata al recupero del soggetto portatore di handicap, deve tenere particolarmente conto delle potenzialità registrabili in ordine ai seguenti aspetti:
- a) cognitivo, esaminato nelle componenti: livello di sviluppo raggiunto e capacità di integrazione delle competenze;
- b) affettivo-relazionale, esaminato nelle componenti: livello di autostima e rapporto con gli altri;
- c) linguistico, esaminato nelle componenti: comprensione, produzione e linguaggi alternativi;
- d) sensoriale, esaminato nella componente: tipo e grado di deficit con particolare riferimento alla vista, all'udito e al tatto;
- e) *motorio-prassico*, esaminato nelle componenti motricità globale e motricità fine;
- f) neuropsicologico, esaminato nelle componenti: memoria, attenzione e organizzazione spazio-temporale;
 - g) autonomia personale e sociale.
- 5. Degli accertamenti sopra indicati viene redatta una documentazione nella forma della scheda riepilogativa del tipo che, in via indicativa, si riporta nell'allegato «A» al presente atto di indirizzo e coordinamento. Nella predetta scheda riepilogativa viene, inoltre, riportata la diagnosi funzionale redatta in forma conclusiva, da utilizzare per i successivi adempimenti.

Art. 4.

Profilo dinamico funzionale

1. Ai sensi dell'art. 12, comma 5, della legge n. 104 del 1992, il profilo dinamico funzionale è atto successivo alla diagnosi funzionale e indica in via prioritaria, dopo un primo periodo di inserimento scolastico, il prevedibile

- livello di sviluppo che l'alunno in situazione di handicap dimostra di possedere nei tempi brevi (sci mesi) e nei tempi medi (due anni). Il profilo dinamico funzionale viene redatto dall'unità multidisciplinare di cui all'art. 3, dai docenti curriculari e dagli insegnanti specializzati della scuola, che riferiscono sulla base della diretta osservazione ovvero in base all'esperienza maturata in situazioni analoghe, con la collaborazione dei familiari dell'alunno.
- 2. Il profito dinamico funzionale, sulla base dei dati riportati nella diagnosi funzionale, di cui all'articolo precedente, descrive in modo analitico i possibili livelli di risposta dell'alunno in situazione di handicap riferiti alle relazioni in atto e a quelle programmabili.
- 3. Il profilo dinamico funzionale comprende necessariamente:
- a) la descrizione funzionale dell'alunno in relazione alle difficoltà che l'alunno dimostra di incontrare in settori di attività;
- b) l'analisi dello sviluppo potenziale dell'alunno a breve e medio termine, desunto dall'esame dei seguenti parametri:
- b.1) cognitivo, esaminato nelle potenzialità esprimibili in relazione al livello di sviluppo raggiunto (normodotazione; ritardo lieve, medio, grave; disarmonia medio grave; fase di sviluppo controllata; età mentale, ecc.) alle strategic utilizzate per la soluzione dei compiti propri della fascia di età, allo stile cognitivo, alla capacità di usare, in modo integrato, competenze diverse;
- b.2) affettivo-relazionale, esaminato nelle potenzialità esprimibili rispetto all'area del sè, al rapporto con gli altri, alle motivazioni dei rapporti e dell'atteggiamento rispetto all'apprendimento scolastico, con i suoi diversi interlocutori;
- b.3) comunicazionale, esaminato nelle potenzialità esprimibili in relazione alle modalità di interazione, ai contenuti prevalenti, ai mezzi privilegiati;
- b.4) linguistico, esaminato nelle potenzialità esprimibili in relazione alla comprensione del linguaggio orale, alla produzione verbale, all'uso comunicativo del linguaggio verbale, all'uso del pensiero verbale, all'uso di linguaggi alternativi o integrativi;
- b.5) sensoriale, esaminato, soprattutto, in riferimento alle potenzialità riferibili alla funzionalità visiva, uditiva e tattile;
- b.6) motorio-prassico, esaminato in riferimento alle potenzialità esprimibili in ordine alla motricità globale, alla motricità fine, alle prassie semplici e complesse e alle capacità di programmazione motorie interiorizzate;
- b.7) neuropsicologico, esaminato in riferimento alle potenzialità esprimibili riguardo alle capacità mnesiche, alla capacità intellettiva e all'organizzazione spaziotemporale;
- b.8) autonomia, esaminata con riferimento alle potenzialità esprimibili in relazione all'autonomia della persona e all'autonomia sociale;
- b.9) apprendimento, esaminato in relazione alle potenzialità esprimibili in relazione all'età pre-scolare, scolare (lettura, scrittura, calcolo, lettura di messaggi, lettura di istruzioni pratiche, ecc.).

- 4. In via orientativa, alla fine della seconda elementare, della quarta elementare, alla fine della seconda media, alla fine del biennio superiore e del quarto anno della scuola superiore, il personale di cui agli articoli precedenti traccia un bilancio diagnostico e prognostico finalizzato a valutare la rispondenza del profilo dinamico funzionale alle indicazioni nello stesso delineate e alla coerenza tra le successive valutazioni, fermo restando che il profilo dinamico funzionale è aggiornato, come disposto dal comma 8 dell'art 12 della legge n. 104 del 1992, a conclusione della scuola materna, della scuola elementare, della scuola media e durante il corso di istruzione secondaria superiore.
- 5. Degli accertamenti sopra indicati, viene redatta dalla unità multidisciplinare della unità sanitaria locale, in collaborazione con il personale insegnante e i familiari o gli esercenti la potestà parentale una documentazione nella forma della scheda riepilogativa, del tipo che, in via indicativa, si riporta nell'allegato «B» al presente atto di indirizzo e coordinamento. Nella predetta scheda, sarà, inoltre, riportato il profilo dinamico funzionale redatto in forma conclusiva, da utilizzare per i successivi adempimenti e relativo alle caratteristiche fisiche, psichiche, sociali ed affettive dell'alunno

Art. 5.

Piano educativo individualizzoto

- 1. Il Piano educativo individualizzato (indicato in seguito con il termine P.E.I.), è il documento nel quale vengono descritti gli interventi integrati ed equilibrati tra di loro, predisposti per l'alunno in situazione di handicap, in un determinato periodo di tempo, ai fini della realizzazione del diritto all'educazione e all'istruzione, di cui ai primi quattro commi dell'art. 12 della legge n. 104 del 1992.
- 2 Il P.E.I. è redatto, ai sensi del comma 5 del predetto art 12, congiuntamente dagli operatori sanitari individuati dalla USL e o USSL e dal personale insegnante curriculare e di sostegno della scuola e, ove presente, con la partecipazione dell'insegnante operatore psico-pedagogico, in collaborazione con i genitori o gli esercenti la potestà parentale dell'alunno.
- 3. Il P.E.I. tiene presenti i progetti didattico-educativi, riabilitativi e di socializzazione individualizzati, nonché le forme di integrazione tra attività scolastiche ed extrascolastiche, di cui alla lettera *a*), comma 1, dell'art. 13 della legge n 104 del 1992
- 4. Nella definizione del P.E.I., i soggetti di cui al precedente comma 2. propongono, ciascuno in base alla propria esperienza pedagogica, medico-scientifica e di contatto e sulla base dei dati derivanti dalla diagnosi funzionale e dal profilo dinamico funzionale, di cui ai precedenti articoli 3 e 4, gli interventi finalizzati alla piena realizzazione del diritto all'educazione, all'istruzione ed integrazione scolastica dell'alunno in situazione di handicap. Detti interventi propositivi vengono, successivamente, integrati tra di loro, in modo da giungere alla

redazione conclusiva di un piano educativo che sia correlato alle disabilità dell'alunno stesso, alle sue conseguenti difficoltà e alle potenzialità dell'alunno comunque disponibili.

Art. 6 Verifiche

- I Con frequenza, preferibilmente, correlata all'ordinaria ripartizione dell'anno scolastico o, se possibile, con frequenza trimestrale (entro ottobre-novembre, entro febbraio-marzo, entro maggio-giugno), i soggetti indicati al comma 6 dell'art. 12 della legge n. 104 del 1992, verificano gli effetti dei diversi interventi disposti c l'influenza esercitata dall'ambiente scolastico sull'alunno in situazione di handicap.
- 2. Le verifiche di cui al comma precedente sono finalizzate a che ogni intervento destinato all'alunno in situazione di handicap sia correlato alle effettive potenzialità che l'alunno stesso dimostri di possedere nei vari livelli di apprendimento e di prestazioni educativo-riabilitative, nel rispetto della sua salute mentale.
- 3. Qualora vengano rilevate ulteriori difficoltà (momento di crisi specifica o situazioni impreviste relative all'apprendimento) nel quadro comportamentale o di relazione o relativo all'apprendimento del suddetto alunno, congiuntamente o da parte dei singoli soggetti di cui al comma 1, possono essere effettuate verifiche straordinarie, al di fuori del termine indicato dallo stesso comma 1. Gli esiti delle verifiche devono confluire nel P.E.I.

Art. 7. Vigilanza

- 1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, tramite i propri servizi, esercitano la vigilanza sulle unità sanitarie e/o socio-sanitarie locali, perché diano la piena e qualificata collaborazione agli operatori della scuola e alle famiglie, al fine di dare attuazione al diritto all'educazione, all'istruzione e all'integrazione scolastica dell'alunno in situazione di handicap, previsti dagli articoli 12 e 13 della legge n. 104 del 1992.
- Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addi 24 febbraio 1994

SCÀLFARO

CIAMPI, Presidente del Consiglio dei Ministri

GARAVAGIIA, Ministro della sanità

PALADIN, Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie e gli affari regionali

Registrato alla Corte dei conti il 18 marzo 1994 Atti di Governo, registro n. 90, foglio n. 16

ÁLLEGATO " A "

SC	HE	DA	11	D	I C	AT!	I V A	PER	LA	RE	DAZ	10	DNE	DE	LL
D								F							
di															
	C	OGI	101	ME	• •	• • •		• • • •							
	N	OHI	ε.												

segnalata:rispe	l medico ttivamente atra,oculista,eco	specialista nella neuropsichiatra c.)	patologia infantile,
D	IAGNOSI	CLINICA	
DIAGNOSI			
in riferimento	a		
	E FUNZIONALI		
	DELL'EVOLUZIONE		

Espressioni sintetiche di potenzialità maggiormente compromesse e difficoltà registrabili.

AREE	POTENZIALITA'	DIFFICOLTA'
COGNITIVA 1. livello di sviluppo raggiunto		
2.capacità di integrazio- ne delle competenze		
AFFETTIVO RELAZIO- NALE 1. Livello di autostima		
2.Rapporto con gli altri		
LINGUISTICA 1.Comprensione 2.Produzione		
3.altri linguag- gi alternativi e/o integrativi		
SENSORIALE 1.Vista: tipo e grado di deficit.		
2.Vdito: tipo e grado di deficit.		
3.Tatto: tipo e grado di deficit.		

AREE	POTENZIALITA'	DIFFICOLTA'
MOTORIO-PRASSICA l.motricità globale		
2.motricità fine		
NEUROPSICOLOGICA 1.memoria		
2.attenzione		
3.organizzazione spazio-temporale		
DELLA AUTONOMIA 1.personale		
2.sociale		•

	D	1/	40	N	0	S	I	I	;	JN	Z	I	10	1	۱L	E		(I	•	d	a t	t	2		i r	ì	f	0 1	m	2	Ç	0	n	:1	u	s í	ν	2)									
	•		• •	-	•	•	•	• •	•	-	-	-		• •	• •	-	-		-	•	• •	-	•	-		-	-		-	-		-	• •	-	-		•	~	-									
	•				•	•	•			•	٠	•				•	٠			•			•	•		•	•					•		• •	•		•	•	•			•	٠	•	•	• •		٠
• • • •		•			•	•	•				•	•			•	٠	•	• •		•	•		٠	٠		•	•		•	•		٠	• •	• •	•	٠.	•	•	٠	•	•		•	• •	•	• •	• •	•
		•			•	•	•			•	٠	٠	•	•	• •	•	•	• •	•	•	•	•	•	٠	٠.	•	٠	• •		٠		•	•	• •	•		•	•	٠	•	•	• •	•	•	٠	• •	•	٠
		•			٠	٠	•			•	•	٠	•	•		٠	٠	• •	• •	•			٠	٠		•	٠	• •	• •	•	٠.	•	•	• •	٠		•	•	•	•	•	• •	٠	٠	•	• •	• •	٠

I COMPONENTI

ALLEGATO " B "

SCHEDA	INDICA	ATIVA PER	LA REDAZIONE	DEL
	PROFILO	DINAMICO	FUNZIONALE	
di				
	COGNOME.			
	NOME			

(Scheda redatta dall'unità multidisciplinare della USL. in collaborazione con il personale insegnante e i familiari o gli esercenti la patria potestà.)

SETTORI DI ATTIVITA' IN CUI SI RISCONTRANO DIFFICOLTA'

\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \		
	 • • • • • • • • • • • • • • •	

ANALISI DELLO SYLLUPPO POTENZIALE DELL'ALUNNO SECONDO I PARAMETRI MAGGIORMENTE COMPROMESSI

SCHEDE INDICATIVE RELATIVE A :

- 2.a Asse cognitivo
- 2.b Asse affettivo relazionale
- 2.c Asse comunicazionale
- 2.d Asse linguistico
- 2.e Asse sensoriale
- 2.f Asse motorio prassico
- 2.g Asse neuropsicologico
- 2.h Asse dell'autonomía
- 2.i Asse dell'apprendimento

cheda 2.a

	ASSE	COGNITIVO	
SPECIFICAZIONI riferite all'asse	COME FUNZIONA in riferimento alle singole specificazioni	SUCCESSIVO LIVELLO di sviluppo che il soggetto mostra di possedere o poter avere in mo- do non generaliz- zato non completa- mente autonomo.	SINTESI DI ASSE
l. Livello di sviluppo cogniti- vo			
2. Strategie			
3. Uso in modo in- tegrato di com- petenze diverse			

Scheda 2.b

	ASSE AFFETT	ASSE AFFETTIVO RELAZIONALE	
SPECIFICAZIONI RIFERITE ALL'ASSE	COME FUNZIONA in riferimento alle singole specificazioni.	SUCCESSIVO LIVELLO di sviluppo che' il soggetto mostra di possedere o poter avere in modo non generalizzato o non completamente autònomo.	SINTESI DI AȘSE
1. Area del "sè".			
2. Rapporto con gli altri.			
3. Motivazione al rapporto.			

cheda 2.c

	ASSE COMUNICAZIONALE	AZIONALE	
SPECIFICAZIONI RIFERITE ALL'ASSE	COME FUNZIONA in riferimento alle singole specificazioni.	SUCCESSIVO LIVELLO di sviluppo che il soggetto mostra di possedere o poter avere in modo non generalizzato o non completamente autonomo.	SINTESI DI ASSE
1. Mezzi privile- giati.			
2. Contenuti prevalenti.			
3. Modalità di interazione.			

Scheda 2.d

	ASSE-LING	UISTICO	
SPECIFICAZIONI RIFERITE ALL'ASSE	COME FUNZIONA in riferimento alle singole specificazioni.	SUCCESSIVO LIVELIO di sviluppo che il soggetto mostra di possedere o poter avere in modo non generalizzato o non completamente autonomo.	SINTESI DI ASSE
l. Comprensione.			
2. Produzione.			
3. Uso comunicativo.			
4. Uso di linguaggi alternativi e/o integrativi.			

cheda 2.e

	ASSE S	SENSORIALE	
SPECIFICAZIONI RIFERITE ALL'ASSE	COME FUNZIONA in riferimento alle singole specificazioni	SUCCESSIVO LIVELLO di sviluppo che il soggetto mostra di possedere o poter avere in modo non generalizzato o non completamente autonomo.	SINTESI DI ASSE
1. Funzionalità visiva.			
2. Funzionalità uditiva.			

cheda 2.f

ASSE MOTORIO - PRASSICO	IONI COME FUNZIONA SUCCESSIVO LIVELLO SINTESI di ASSE di riferimento di sviluppo che il alle singole soggetto mostra di possedere o poter avere in modo non generalizzato o non completamente autonomo.			Φ *
	SECIFICAZIONI riferite all'asse	1. Motricità globale.	2. Motricità fine.	3. Prassie semplici e complesse.

cheda 2.g

NEU .	autonomo.		
SECIFICAZIONI COME FUNZIONA riferite all'asse in riferimento alle singole specificazioni.	1.	2.	3.
	Capacità	Capacità	Organizzazione
	mnesiche	attentive	spazio-tempórale

2.h
Scheda

·
COME FUNZIONA in riferimento alle singole specificazioni.

Scheda 2.1

	1		
	ASSE DELL'AP	PRENDIMENTO	
SPECIFICAZIONI RIFERITE ALL'ASSE	COME FUNZIONA in riferimento alle singole specificazioni	SUCCEDSIVO LIVELIO di sviluppo che il soggetto mostra di possedere o poter avere in modo non generalizzato o non completamente autonomo.	SINTESI DI ASSE
l. Gioco e grafismo (in età pre- scolare)			
2. Lettura e scrittura (in età scolare)			
3. Uso spontaneo (delle competenze acquisite)			
4. Apprendimenti curriculari			

PROBILO	DINAMICO -FUNZIONALE BEDATIO IN FORMA CONCLUSIVA
• • • • • • • • • •	
	I REDATTORI
	Sanitari
	Scolastici
	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
	Familiari

AVVERTENZA:

Il presente decreto, già pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 79 del 6 aprile 1994, viene ripubblicato in questa Gazzetta Ufficiale in quanto nella precedente pubblicazione si sono verificati errori di stampa nella impaginazione degli allegati al decreto medesimo.

94A2245